



DOCUMENTO SULL'EROGAZIONE DELLE RENDITE

Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa relativa al “Fondo pensione per i Dirigenti del Gruppo RCS Mediagroup SpA” (in forma abbreviata, “FIPDiR”).

Il FIPDiR si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Prestazioni in forma periodica

Le forme di previdenza complementare possono erogare prestazioni in forma di capitale unico fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato.

NB: questa regola **NON** trova applicazione:

1. nei confronti dei “vecchi” iscritti, che possono richiedere in ogni caso la liquidazione in forma di capitale dell'intero montante maturato, con applicazione però, in alcuni casi, del (meno favorevole) regime fiscale in vigore fino al 31 dicembre 2006;
2. qualora la rendita derivante dalla conversione del 70% del montante dia un importo inferiore al 50% dell'assegno sociale (ossia, per il 2011, a 2.712,45 Euro annui): anche in questo caso l'aderente ha la facoltà di percepire il 100% del montante in forma di capitale, anche se non è un “vecchio” iscritto.

La parte rimanente della prestazione dovrà essere invece erogata sotto forma di **rendita periodica**.

A questo scopo, la posizione individuale dell'iscritto maturata nel Fondo pensione, dedotta l'eventuale liquidazione in forma di capitale, rappresenta il **premio unico**, che, in base alla convenzione assicurativa stipulata tra il Fondo pensione e una Compagnia di assicurazione, dà luogo al pagamento della rendita da parte della Compagnia stessa.

La Compagnia attualmente incarica dell'erogazione della rendita è **Generali Italia S.p.A.**



L'Impresa di assicurazione, a richiesta dell'aderente/assicurato potrà, alternativamente, erogare le prestazioni periodiche nella forma di:

1. rendita **annua vitalizia immediata rivalutabile**, che viene corrisposta unicamente all'aderente/assicurato finchè è in vita;
2. rendita pagabile in modo certo **per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia**: si tratta di una rendita che per i primi 5 o 10 anni viene corrisposta all'iscritto, o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata, e, successivamente, all'iscritto stesso finchè è in vita;
3. una rendita vitalizia immediata rivalutabile **reversibile** totalmente o parzialmente al beneficiario designato dall'iscritto.

L'aderente/assicurato, nel caso di scelta di una rendita tra quelle comprese nei precedenti punti 2 e 3, deve contestualmente comunicare alla Compagnia, tramite del Fondo pensione, i beneficiari aventi diritto, i quali possono essere individuati tra gli eredi, ma anche tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche).

Le rendite sono corrisposte dalla Compagnia con **rateazione** trimestrale posticipata.

La scelta del tipo di rendita e della relativa rateazione **deve essere effettuato al momento della richiesta da parte dell'aderente, e non può essere modificato nel corso dell'erogazione.**

Ciò in quanto la rendita è determinata applicando al montante maturato presso il Fondo un **coefficiente** che varia, oltre che in funzione dell'**età** e del **sexso** dell'aderente al momento della richiesta della prestazione, anche in base al **tipo di rendita e di rateazione** prescelte: per questo motivo, a ciascuna di queste scelte corrisponde un diverso importo della rendita stessa.

I coefficienti utilizzati per la determinazione della rendita sono allegati al presente Documento e sono adottati con riferimento all'attuale convenzione stipulata dal Fondo con la Compagnia, che prevede la possibilità di proroghe di anno in anno.

Per quanto riguarda i **costi**, le rendite **non prevedono alcun caricamento**, e si rivalutano annualmente di una percentuale che si ottiene scontando dal tasso tecnico per il periodo di un anno riconosciuto in via anticipata (0,50%) il rendimento della gestione separata AURIS, al netto della percentuale dello stesso trattenuta dalla Compagnia (pari allo 0,52%, incrementato di uno 0,01% qualora il rendimento annuo della Gestione separata sia compreso tra 4,10% e 4,20%, e di un ulteriore 0,01% per ogni successivo intervallo di 0,10% di maggiore rendimento).



Regime Fiscale delle prestazioni in forma periodica

Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, se determinabili. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche è operata una ritenuta a titolo d'imposta con **l'aliquota del 15%** ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali: pertanto, **in presenza di 35 anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare l'aliquota applicata è pari al 9%.**

Per maggiori dettagli si rinvia al **“Documento sul Regime fiscale”**.



Allegato I - Tassi di conversione in rendita

Basi demografiche e finanziarie per l'erogazione della rendita

Basi demografiche: Tavole A62D

Basi finanziarie: tasso tecnico 0,50%.

Di seguito si allegano le tabelle dei coefficienti per la conversione del capitale in rendita.

1. ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA

Età	Rendita vitalizia	
	M	F
55	32,91	29,82
56	33,81	30,54
57	34,75	31,31
58	35,75	32,12
59	36,81	32,97
60	37,94	33,87
61	39,13	34,83
62	40,40	35,84
63	41,75	36,92
64	43,18	38,07
65	44,71	39,29
66	46,34	40,59
67	48,10	41,99
68	49,99	43,48
69	52,02	45,09
70	54,23	46,82

2. ASSICURAZIONE DI RENDITA CERTA PER 5 O 10 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA

Età	Rendita certa 5, poi vitalizia		Rendita certa 10, poi vitalizia	
	M	F	M	F
55	32,88	29,80	32,78	29,74
56	33,77	30,52	33,65	30,46
57	34,71	31,29	34,57	31,21
58	35,70	32,09	35,54	32,01
59	36,76	32,94	36,56	32,85
60	37,87	33,84	37,64	33,74
61	39,06	34,79	38,79	34,67
62	40,31	35,80	39,99	35,67
63	41,64	36,87	41,27	36,72
64	43,06	38,01	42,62	37,83
65	44,56	39,23	44,05	39,01
66	46,17	40,52	45,57	40,27
67	47,89	41,91	47,18	41,60
68	49,75	43,39	48,89	43,03
69	51,74	44,97	50,70	44,54
70	53,88	46,67	52,62	46,15



3. ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA REVERSIBILE

In considerazione del fatto che l'ammontare della rendita vitalizia reversibile dipende dall'età e sesso dell'aderente/assicurato e del reversionario, nonché dalla percentuale di reversibilità, di seguito sono esposti i coefficienti da utilizzare in relazione solo ad alcune posizioni tipiche, riferite ad una reversibilità del 60%.

Titolare		Età 60
		Sesso M
Reversionario	Età	Sesso F
	55	31,44
	56	31,80
	57	32,15
	58	32,51
	59	32,86
	60	33,20
	61	33,53
	62	33,85
	63	34,16
	64	34,46
	65	34,75

I coefficienti sopra esposti sono relativi a 1.000 Euro di capitale a scadenza e calcolati utilizzando le seguenti modalità:

- Rendita vitalizia pagabile in rate trimestrali posticipate per assicurati, di sesso maschile o femminile, nati tra il 1958 e il 1966;
- Rendita vitalizia pagabile in rate trimestrali posticipate reversibile al 60% su beneficiario superstite per assicurati di sesso maschile nati tra il 1958 ed il 1966, e per beneficiari di sesso femminile nate tra il 1958 e il 1966.

Per tutti gli assicurati nati in anni diversi da quelli sopra riportati è prevista l'applicazione di una correzione dell'età computabile ai fini assicurativi come riportato nella seguente tabella:



Maschi		Femmine	
Anno di nascita	Correzione età	Anno di nascita	Correzione età
Fino al 1907	7	Fino al 1908	7
Dal 1908 al 1917	6	Dal 1909 al 1917	6
Dal 1918 al 1919	5	Dal 1918 al 1922	5
Dal 1920 al 1925	4	Dal 1923 al 1929	4
Dal 1926 al 1938	3	Dal 1930 al 1940	3
Dal 1939 al 1947	2	Dal 1941 al 1949	2
Dal 1948 al 1957	1	Dal 1950 al 1957	1
Dal 1958 al 1966	0	Dal 1958 al 1966	0
Dal 1967 al 1978	-1	Dal 1967 al 1976	-1
Dal 1979 al 1992	-2	Dal 1977 al 1986	-2
Dal 1993 al 2006	-3	Dal 1987 al 1996	-3
Dal 2007 al 2020	-4	Dal 1997 al 2007	-4
Dal 2021 al 2100	-5	Dal 2008 al 2018	-5
		Dal 2019 al 2020	-6
		Dal 2021 al 2100	-7